

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione artistico-musicale **"ATENEO ALEA ASSOCIAZIONE ARTISTICO MUSICALE APS"**, in abbreviazione anche "ATENEO ALEA APS".

L'Associazione ha sede in Avellino, ha durata illimitata ed è regolata a dagli art 36 e ss. del Codice Civile, dal Codice del Terzo Settore, nonché dal presente Statuto.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e segg. del D. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ed è apolitica e apartitica.

ARTICOLO 2

Finalità e scopi

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza alcun scopo di lucro, di finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva principale, di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale individuate tra quelle elencate nell'art. 5 comma 1 del Lgs. 117/2017:

- attività di formazione e svolgimento di corsi nei seguenti ambiti:

	* ambiti trasversali: didattica e metodologie; metodologie e attività	
	laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per	
	competenze e competenze trasversali; apprendimenti;	
	* ambiti specifici: educazione alla cultura economica; orientamento e	
	dispersione scolastica; bisogni individuali e sociali dello studente;	
	problemi della valutazione individuale e di sistema; alternanza	
	scuola-lavoro; inclusione scolastica e sociale; dialogo interculturale e	
	interreligioso; gestione della classe e problematiche relazionali;	
	conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale; tutela della	
	salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della cultura digitale ed	
	educazione ai media; cittadinanza attiva e legalità; didattica delle singole	
	discipline previste dagli ordinamenti;	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della	
	legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi,	
	servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge	
	22 giugno 2016 n. 12, e successive modificazioni;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge	
	28 marzo 2003, n. 51, e successive modificazioni, nonché le attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del	
	paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e	
	successive modificazioni;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di	

	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitaria, ai sensi dell'articolo 16,	
	comma 5, detta legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modifiche;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,	
	culturale a religioso;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della	
	nonviolenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei	
	diritti dei consumatori e degli utenti, delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo	
	27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui	
	all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla	
	criminalità organizzata.	
	L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perseguire	
	in particolare i seguenti scopi:	
	- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali	
	predisponendo e organizzando mezzi e strutture per la progettazione,	
	gestione e realizzazione di corsi di educazione e insegnamento musicale;	
	- progettare, realizzare, allestire e rappresentare concerti, spettacoli e	
	manifestazioni artistiche;	
	- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative,	

	cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi,	
	concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legato alla musica;	
	- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri	
	Enti, Associazioni, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del	
	tempo libero, per la diffusione della cultura musicale;	
	- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o	
	altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento	
	degli obiettivi statutari;	
	- organizzazione e svolgimento di attività di formazione quali corsi di	
	aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali,	
	corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e	
	di ricerca;	
	- rendere l'Associazione un luogo di incontro e di aggregazione di	
	interessi musicali e culturali assolvendo alla funzione sociale di	
	maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale della formazione	
	permanente e del lavoro di rete;	
	- rendere l'Associazione un punto di riferimento per quanti, svantaggiati o	
	portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed	
	espressioni della musicoterapia un sollievo al proprio disagio;	
	- svolgere qualsiasi altra attività utile a promuovere e a diffondere la	
	conoscenza della cultura musicale; a tal proposito potranno essere	
	stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di	
	spettacolo, agenzie di grafica e d'immagine, associazioni di settore	
	nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire	
	proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;	

	- favorire ed organizzare corsi di dizione, speaker, recitazione, teatro,	
	corsi di lingua finalizzati o meno al canto in lingua straniera orientati, in	
	particolar modo e senza esclusione di altre, ad attività di recitazione e di	
	teatro nonché Corsi artistico musicale o culturale musicale.	
	Articolo 3.	
	Attività	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:	
	- stipulare ogni opportuno atto a contratto, anche per il finanziamento	
	delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione	
	di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione,	
	l'assunzione in convenzione, il comodato, l'acquisto, in proprietà o di	
	diritti di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi	
	genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati,	
	che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi	
	dell'Associazione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui l'associazione sia proprietaria,	
	conduttrice, comodataria o comunque dalla stessa posseduti, anche	
	predisponendo e approvando progetti e lavori di consolidamento e	
	manutenzione straordinaria;	
	- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte	
	delle attività:	
	- partecipare e aderire ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o	
	private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al	
	perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione medesima;	
	- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed	

	alle altre attività organizzate dall'associazione;	
	- promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni e	
	incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti a documenti, e	
	tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra	
	l'Associazione e gli altri operatori degli stessi settori sia pubblici che	
	privati;	
	- richiedere finanziamenti nel limite massimo stabilito da apposita	
	delibera assembleare, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad	
	abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie	
	e per la copertura dei costi di realizzazione di iniziative;	
	- svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini	
	istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al	
	settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della	
	multimedialità e degli audiovisivi in genere;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento	
	delle finalità istituzionali; inoltrare le opportune richieste di contributi a	
	enti privati, pubblici, persone fisiche e/o giuridiche per il raggiungimento	
	dei propri fini istituzionali.	
	L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di	
	finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche	
	organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico a	
	attraverso la cessione a erogazione di beni e servizi di modico valore	
	impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i	
	sostenitori e il pubblico ed in conformità alle disposizioni contenute	

nell'art. 7 del d. Lgs 117/17.

Articolo 4

Volontariato

1. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi di tipo forfettario.

Articolo 5.

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) a beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai beni mobili ed immobili che pervengano a perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da Enti e/o da Privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o dai servizi destinati ai soci;

	- dai proventi derivanti dalle prestazioni di attività e manifestazioni	
	eventualmente organizzate e alle quali l'Associazione partecipa;	
	- dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate	
	ad aumentare il patrimonio;	
	- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.	
	I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione	
	annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi	
	straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le	
	somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.	
	Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal legale	
	rappresentante su conforme delibera dell'assemblea, che delibera anche	
	sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie	
	dell'organizzazione.	
	É vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione	
	nonché fondi, riserve, comunque denominate a fondatori, associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi	
	sociali, anche nei casi di recesso e in ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Articolo 6.	
	Soci	
	Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone	

	giuridiche, gli enti pubblici e/o privati che intendono concorrere alla	
	realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.	
	L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma	
	impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi	
	Sociali, secondo le competenze statutarie, ad un comportamento corretto	
	sia nelle relazioni interne verso gli altri soci che con i terzi.	
	I soci possono essere: fondatori, ordinari e sostenitori.	
	Sono Soci Fondatori coloro che intervengono all'atto costitutivo, essi	
	rimangono tali per tutta la durata dell'Associazione oppure fino alle	
	dimissioni a all'esclusione.	
	Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e	
	accettato il seguente statuto, siano in regola con il versamento della	
	quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle	
	finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.	
	Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono economicamente al	
	perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la crescita e lo	
	sviluppo: possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche che	
	persone giuridiche, gli enti pubblici e/o privati. I soci sostenitori	
	partecipano all'assemblea con diritto di voto.	
	Tutti i soci devono accettare integralmente le norme statutarie e	
	regolamentari dell'Associazione e sono tenuti al pagamento di una quota	
	associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio	
	Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le	
	modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione	
	degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore	

	di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi	
	dell'associazione. Sono associati coloro che, senza limitazioni con	
	riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna	
	natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con	
	deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota	
	associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e	
	le deliberazioni degli organi dell'associazione.	
	La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata	
	alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.	
	Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al	
	consiglio direttivo, che comporta l'accettazione del presente Statuto.	
	Il consiglio direttivo delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; in	
	caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la	
	deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può,	
	entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della	
	successiva convocazione. La qualifica di socio si perde per i seguenti	
	motivi:	
	- dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;	
	- mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito	
	formale da parte del Consiglio Direttivo;	
	- allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio	
	Direttivo e, in caso di impegnativa, dall'Assemblea che decide in via	
	definitiva. In ogni caso il socio dimissionario, radiato o espulso non ha	
	diritto alla restituzione delle quote associative e/a contributi versati, né	

	vantare pretese sul patrimonio sociale.	
	Il socio espulso può ricorrere, entro trenta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di esclusione, all'Assemblea mediante lettera	
	raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione che entro trenta	
	giorni convocherà la stessa per esaminare le controdeduzioni del socio. Il	
	ricorso non sospende l'efficacia dell'esclusione.	
	I soci, in regola con il pagamento della quota di Associazione, hanno	
	diritto di partecipare all'Assemblea personalmente o facendosi	
	rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta e di usufruire	
	di tutti i servizi offerti dall'Associazione. Nelle assemblee ogni associato	
	ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega scritta, un numero	
	massimo di un socio con diritto di voto.	
	Articolo 7.	
	Quota sociale	
	L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale	
	stabilita dal Consiglio Direttivo con periodica determinazione. I soci	
	possono comunque liberamente versare ulteriori contributi e disporre	
	legati o lasciti. La quota e gli ulteriori versamenti di contributi non creano	
	altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente statuto	
	e non possono essere restituiti nel caso di esclusione, decadenza,	
	cessazione a recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.	
	Articolo 8.	
	Organi sociali	
	Sono organi dell'Associazione:	
	- L'Assemblea generale dei soci;	

	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	
	- il Vicepresidente;	
	- il Collegio del Revisore o Revisore.	
	Gli organi restano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.	
	a) L'Assemblea Generale dei Soci	
	L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.	
	Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua	
	assenza, dal Vicepresidente o da un suo delegato. Hanno diritto a	
	partecipare all'Assemblea Generale tutti i soci.	
	Viene convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una	
	volta all'anno entro il 15 giugno e, in seduta straordinaria ogni volta che	
	il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata	
	di almeno un terzo dei soci con diritto di voto.	
	La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Direttivo in	
	persona del Presidente mediante lettera ai soci o, in alternativa, mediante	
	affissione presso la sede dell'Associazione.	
	É validamente costituita in prima convocazione se è presente la	
	maggioranza degli aventi diritto mentre in seconda convocazione, almeno	
	un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.	
	Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui	
	siano richieste maggioranze qualificate.	
	L'assemblea ordinaria dei soci:	
	- Discute ed approva il bilancio consuntivo e preventivo presentato dal	
	Consiglio Direttivo sulle attività svolte e su quelle da svolgere:	

	- elegge i membri del Consiglio Direttivo;	
	- fissa gli indirizzi de l'attività dell'Associazione;	
	- provvede alle modifiche statutarie ed approva i regolamenti interni;	
	- delibera ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno.	
	Ogni votazione deve essere palese. E' ammessa la votazione a scrutinio	
	segreto soltanto per l'elezione delle cariche sociali.	
	L'Assemblea straordinaria dei Soci:	
	Delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento	
	dell'Associazione.	
	Per la validità dell'Assemblea Straordinaria valgono gli stessi criteri	
	Indicati nella lettera a) del presente articolo.	
	b) Il Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti di cui:	
	- il Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;	
	- il Vicepresidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo;	
	- il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo, è responsabile dei conti e	
	della custodia del denaro dell'Associazione, nonché della redazione dei	
	verbali di Assemblea e del Consiglio Direttivo;	
	- gli altri membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci stessi.	
	Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte	
	l'anno nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno	
	due terzi dei suoi componenti.	
	La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di ameno la	

	metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.	
	In caso di parità il voto del Presidente è da considerarsi prevalente.	
	Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario.	
	Il Consiglio Direttivo nomina, se deliberata dai soci, anche tra i non soci:	
	- un Direttore Artistico	
	- un Direttore Didattico,	
	stabilendone in apposito verbale, le mansioni.	
	Il Direttore Artistico e il Direttore Didattico partecipano di diritto alle	
	riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Esprimono parere	
	obbligatorio e non vincolante in merito alle materie artistiche e didattiche.	
	Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente	
	gratuite, potranno essere rimborsate le sole spese vive documentate	
	incontrate nell'espletamento dell'incarico.	
	Il Consiglio Direttivo:	
	- elabora il programma delle attività dell'Associazione da sottoporre al	
	parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;	
	- amministra il fondo sociale;	
	- cura il conseguimento dei beni statutari e l'interesse dei soci e	
	dell'Associazione nei confronti di altre società;	
	- si pone quale garante dell'Associazione e responsabile del presente	
	statuto; provvede alla compilazione dei regolamenti interni;	
	- delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;	
	- convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed	
	una relazione dell'attività svolta;	
	- stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;	

	- delibera sull'ammissione o esclusione dei soci:	
	- delibera in merito al reperimento del personale necessario allo	
	svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione.	
	Può inoltre:	
	- elaborare il programma culturale e ricreativo provvedendo alla sua	
	attuazione stabilendo altresì le quote di partecipazione ai corsi e alle	
	attività;	
	- provvedere ad inoltrare le opportune richieste di contributi allo Stato,	
	Regioni, Provincia, Enti Locali quanti altri possano contribuire a sostenere	
	le finalità dell'Associazione;	
	- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche da apportare allo	
	Statuto per migliorarne la funzionalità.	
	Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione entro i limiti delle disponibilità sociali o di eventuali fidi	
	accordati.	
	c. Il Presidente	
	Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.	
	E' eletto tra i componenti del Consiglio direttivo secondo le maggioranze	
	elencate al punto b) del presente articolo.	
	A lui spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio,	
	resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie	
	per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo,	
	nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero	
	necessarie. Di queste ultime iniziative verranno immediatamente	
	informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima	

	riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente presiede il	
	Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci.	
	Il presidente viene per la prima volta eletto con l'atto costitutivo.	
	Il Vicepresidente	
	Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso in cui quest'ultimo sia	
	temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni. Nell'espletamento	
	dell'incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente, ivi compreso	
	la delega ai rapporti con gli istituti bancari.	
	Il Revisore	
	Il Revisore viene nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica cinque	
	anni ed è rieleggibile. È di competenza del Revisore:	
	- il controllo sulla gestione dell'Associazione;	
	- il controllo sulla regolare tenuta della contabilità;	
	- la presentazione all'Assemblea dei soci delle relazioni sui bilanci e sui	
	conti consuntivi;	
	- il Presidente conferisce, in sua assenza, tutti i propri poteri di	
	rappresentanza al Vicepresidente.	
	Articolo 9.	
	L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1° gennaio e chiude il 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Entro il 31 maggio di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza	
	di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il	
	15 giugno per la definitiva approvazione. L'Associazione, ai fini fiscali,	
	deve considerarsi ente non commerciale. Entro il 31 maggio di ciascun	
	anno, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio	

	formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla	
	Relazione di Missione, ovvero dal Rendiconto di Cassa nei casi previsti	
	dalla legislazione vigente sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il	
	15 giugno per la definitiva approvazione.	
	Il consiglio direttivo documenta, inoltre, il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del	
	bilancio d'esercizio.	
	Articolo 10.	
	Bilancio Sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs n. 117/17,	
	l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli	
	adempimenti necessari. Per quanto non previsto dal presente Statuto,	
	qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei	
	regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica	
	dell'Assemblea generale dei soci.	
	Articolo 11.	
	Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla	
	maggioranza assoluta dei soci ad un'apposita Assemblea straordinaria dei	
	soci. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, procedendo	
	alla nomina di un liquidatore, scegliendo fra i soci e determinandone i	
	poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività,	
	verrà devoluto ad utilità generale e/o ad associazione senza scopo di	
	lucro avente oggetto sociale.	
	Articolo 12	

	Libri sociali	
	L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui	
	devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a	
	cura del consiglio;	
	- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di	
	amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi	
	sociali. Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;	
	- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.	
	Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa,	
	hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale	
	dell'associazione entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta	
	formulata al consiglio direttivo.	
	Articolo 13.	
	Disposizioni Finali	
	Qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere redatti dei	
	regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo previa ratifica	
	dell'Assemblea generale dei soci.	
	Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del	
	"Codice del Terzo Settore", del Codice Civile e le disposizioni di legge	
	vigenti in materia.	
	Firmato: Raffaella Bellezza, Lucia Gaeta, Francesco Tramontozzi, De	
	Gianni Anna, Armando Gaeta, Lorena Maria Tramontozzi, Infante Luigi.	
	Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo	

[illegible]